

Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali

L'UE si appresta a concludere il lungo percorso verso il miglioramento dei diritti dei cittadini alla difesa legale. A Ottobre l'Aula voterà sull'accordo di compromesso raggiunto dai colegislatori in relazione alla proposta di direttiva sul patrocinio a spese dello Stato.

Contesto

Il patrocinio a spese dello Stato, inteso come l'assistenza legale gratuita fornita a chi non può permettersi di sostenerne i costi, è un prerequisito per garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e, pertanto, del diritto a un equo processo. Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è sancito dalla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#) (articolo 6, paragrafo 3, lettera c)) e dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (articolo 47, paragrafo 3). A livello internazionale, è riconosciuto nel [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici](#) e disciplinato dai [Principi e orientamenti delle Nazioni Unite sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali](#), adottati nel 2012.

Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali

Il patrocinio a spese dello Stato è stato incluso quale ambito di azione nella [tabella di marcia sui diritti procedurali](#), adottata dal Consiglio nel 2009 allo scopo di stabilire norme minime comuni sui diritti a un equo processo in tutta l'UE e di contribuire al rafforzamento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Dal 2009, sulla scia della tabella di marcia sono state adottate altre cinque misure, relative ai seguenti aspetti: diritto all'interpretazione e alla traduzione ([direttiva 2010/64/UE](#)), diritto all'informazione ([direttiva 2012/13/UE](#)), diritto di avvalersi di un difensore ([direttiva 2013/48/UE](#)), presunzione di innocenza ([direttiva 2016/343/UE](#)) e garanzie procedurali per i minori ([direttiva 2016/800/UE](#)).

Proposta della Commissione

La [direttiva proposta](#) è l'ultima misura prevista dalla tabella di marcia ed è principalmente volta a garantire che sia reso effettivo il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, conformemente alla [direttiva 2013/48/UE](#). È stata presentata dalla Commissione congiuntamente a una [raccomandazione](#) non vincolante. La proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, TFUE che prevede la possibilità di stabilire norme minime per facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria. La proposta iniziale della Commissione conteneva norme per l'ammissione *provvisoria* al patrocinio a spese dello Stato, da applicare sin dalle prime fasi del procedimento per garantire che indagati e imputati potessero avvalersi del patrocinio a spese dello Stato e di un difensore senza indebiti ritardi e prima di qualsiasi interrogatorio. Conteneva, inoltre, disposizioni concernenti il patrocinio a spese dello Stato da offrire alle persone oggetto di un mandato d'arresto europeo, sia nello Stato membro di esecuzione sia in quello emittente (diritto alla duplice difesa).

Il Parlamento europeo

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha adottato la propria [relazione](#) nel maggio 2015 (relatore: Dennis De Jong, GUE/NGL, Paesi Bassi). La relazione ha apportato modifiche sostanziali alla proposta della Commissione. In particolare, ne ha ampliato la portata includendo il diritto all'ammissione *ordinaria* (e non solo *provvisoria*) al patrocinio a spese dello Stato. La relazione ha introdotto disposizioni sulla valutazione dell'ammissibilità, fornendo indicazioni sui criteri da applicare quando il



patrocinio a spese dello Stato è oggetto di una "verifica delle risorse" (fattori quali il reddito, la situazione familiare, il costo del patrocinio, eccetera) e/o di una "verifica del merito" (valutazione dell'urgenza e della complessità del caso, gravità della pena, situazione sociale, eccetera). Ha aggiunto altresì disposizioni sul diritto all'informazione, la qualità del patrocinio a spese dello Stato, la formazione professionale e l'efficacia dei mezzi di ricorso. Il Parlamento europeo e il Consiglio [hanno raggiunto un accordo](#) su un testo di compromesso il 30 giugno 2016. Il [compromesso](#) è stato approvato dalla commissione LIBE a luglio e deve ora essere confermato in Aula.

Su richiesta della commissione LIBE, l'EPRS ha condotto una [valutazione d'impatto ex-ante delle modifiche sostanziali](#), concludendo che le modifiche proposte dal Parlamento andranno a beneficio dei diritti fondamentali delle persone indagate o imputate, pur comportando determinate spese amministrative per gli Stati membri. L'EPRS ha inoltre svolto una [prima analisi](#) della valutazione d'impatto della Commissione in merito alla proposta.